

# SENATO DELLA REPUBBLICA

Legislatura 17<sup>a</sup> - 1<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 455 del 01/02/2017

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2017

455<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*

TORRISI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

### IN SEDE REFERENTE

*(Omissis...)*

**(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il vice presidente TORRISI comunica che gli emendamenti 9.13 (testo 2) e 13.106 (testo 2) sono stati riformulati in testi 3, pubblicati in allegato, che, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, risultano proponibili.

Anche gli emendamenti 1.11, 1.22, 4.48, 7.56, 8.2 e 9.64 sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato, che, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, risultano proponibili.

Riammette all'esame l'emendamento 7.5, in quanto reca norme direttamente correlate e consequenziali ad una disposizione di proroga contenuta nel decreto-legge.

Avverte, infine, che la senatrice Maturani aggiunge la propria firma all'emendamento 1.7, la senatrice Valentini aggiunge la propria firma agli emendamenti 4.96 e 4.98 e il senatore Gotor aggiunge la propria firma all'emendamento 10.27.

Riprende, quindi, l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore MANCUSO (AP (Ncd-CpI)) richiama l'attenzione su alcune delle proposte di modifica a sua firma.

Segnala, innanzitutto, l'emendamento 1.20, che prevede la facoltà per gli enti territoriali di prorogare di un anno i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. A tale proposito, precisa che la proroga disposta senza soluzione di continuità non si configura come nuova assunzione.

Con l'emendamento 2.2, si rinvia l'entrata in vigore della modifica del sistema di calcolo dei contributi a favore delle imprese editrici - che non possono superare il 50 per cento dei ricavi editoriali - al momento dell'emanazione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 198 del 2016. In quella sede, infatti, sarà possibile una revisione organica della materia del sostegno pubblico

all'editoria. Peraltro, in tal modo si potrebbe evitare che la norma, approvata nel mese di novembre dello scorso anno, abbia efficacia retroattiva per l'intero 2016, consentendo quindi alle imprese editrici di pianificare la propria attività.

L'emendamento 3.8 proroga al 31 marzo 2017 il termine per presentare la richiesta di cassa integrazione straordinaria per il settore della pesca.

Segnala, quindi, l'emendamento 6.24, che consente ai concessionari di posteggio su aree pubbliche di continuare a esercitare la propria attività, in attesa dell'espletamento delle procedure di selezione e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Si sofferma sull'emendamento 7.0.1, pur dichiarato improponibile, condividendone in ogni caso le finalità. Ritiene necessario, infatti, prorogare il termine per l'adozione degli atti necessari alla perequazione economica e alla corresponsione dei miglioramenti contrattuali dovuti al personale medico ex condotto, a seguito delle pronunce del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato, con lo stanziamento delle relative risorse. Ricorda che il Governo - in occasione dell'esame della legge di stabilità per il 2016 - aveva accolto un ordine del giorno su questo tema e che il Ministro della salute ha già attivato un apposito tavolo tecnico con gli interessati, i quali peraltro sono disponibili a una definizione della controversia in via transattiva.

Con l'emendamento 10.30, si proroga di ulteriori due anni la disciplina transitoria relativa all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. A suo avviso, prima di modificare le modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, infatti, occorre che i candidati abbiano completato un idoneo percorso formativo.

L'emendamento 13.61 conferma la facoltà per la Consob, nell'ambito della propria autonomia, di adottare misure di contenimento della spesa ulteriori e alternative a quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei risparmi previsti, con esclusione della possibilità di assumere ulteriore personale, prevista dall'articolo 2, comma 4-*undecies*, del decreto-legge n. 35 del 2005.

Infine, richiama l'emendamento 13.95, che proroga alla data di completa applicazione del codice doganale comunitario, prevista per il 10 ottobre 2020, l'entrata in vigore della abrogazione del modello Intrastat riferito agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi nell'ambito dell'Unione europea. Tale sistema, infatti, risulta particolarmente utile nel contrasto all'evasione fiscale, in quanto consente un confronto tempestivo dei dati da parte delle autorità competenti.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) segnala l'emendamento 3.18 (testo 2), che proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole. Sottolinea, infatti, che le misure per la formazione degli addetti risultano particolarmente onerose per le aziende agricole, già in difficoltà per la congiuntura economica sfavorevole.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 5.35, che proroga al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale le strutture ricettive turistico-alberghiere devono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi. Si tratta, infatti, di procedure particolarmente gravose e complesse.

Il senatore [TOCCI](#) (*PD*) illustra l'emendamento 11.28, con il quale si proroga al 30 giugno il termine per la modifica del decreto ministeriale che prevede la riorganizzazione della Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale. Sullo schema di decreto, inoltre, ritiene necessario che si esprimano le Commissioni parlamentari competenti, trattandosi di questione estremamente rilevante.

A suo avviso, sarebbe opportuna altresì la predisposizione, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali, di una relazione scritta in merito all'attività svolta dalle Soprintendenze speciali, al fine di evidenziare i risultati e le criticità emerse a seguito delle riorganizzazioni più volte effettuate negli scorsi anni. Ritiene, infatti, che le reiterate modifiche a livello organizzativo abbiano ostacolato il funzionamento delle strutture, determinando peraltro una impropria proliferazione dei ruoli dirigenziali, in contrasto con le finalità della *spending review*.

Esprime forti riserve, in ogni caso, sulla disposizione, inserita nella legge di stabilità per il 2017, al comma 432 dell'articolo 1, che ha consentito lo scorporo dell'area archeologica centrale della città di Roma, con il solo scopo di rendere più efficienti le modalità di emissione dei biglietti per gli istituti e per i luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale.

Il senatore [CUOMO](#) (PD) richiama l'attenzione sugli emendamenti 10.37 e 10.44, che - seppur con diversa formulazione - intendono garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, attraverso il trattenimento in servizio dei magistrati che abbiano maturato i requisiti per la pensione e non abbiano compiuto settantadue anni di età. A suo avviso, si tratta di un provvedimento di emergenza, in attesa dello svolgimento delle procedure concorsuali per la copertura delle piante organiche. Ricorda, peraltro, che analoga misura è già stata adottata con il decreto-legge n. 168 del 2016, per i magistrati della Corte di cassazione con incarichi direttivi ed apicali.

Il senatore [RUTA](#) (PD), tra le proposte di modifica a sua firma, segnala l'emendamento 1.49, che consente a Province e Città metropolitane di prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato, anche in relazione ai lavoratori che abbiano già maturato tre anni di servizio alle proprie dipendenze in data successiva al 30 ottobre 2013 o che abbiano superato cinque proroghe, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego.

Illustra, quindi, l'emendamento 4.19, volto a prorogare la validità delle graduatorie in esito alle procedure concorsuali del 2016 per il personale docente, al fine di tutelare gli idonei che, pur avendo superato la selezione, risulterebbero eccedenti. Infatti, l'articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994 - di cui, pertanto, si chiede la soppressione - stabilisce che la graduatoria sia composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento. Tuttavia, per evitare equivoci nei confronti dei vincitori del concorso, i quali temono ritardi nella loro immissione in ruolo a seguito di questa modifica, si dichiara disponibile a riformulare l'emendamento, auspicando che sia possibile pervenire a una soluzione condivisa già in sede referente.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) si sofferma sull'emendamento 8.1, con cui si propone di sopprimere il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame. Ritiene assolutamente inopportuno, infatti, rinviare ulteriormente la scadenza degli organi di rappresentanza militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in attesa della definizione dell'*iter* del provvedimento sul riordino delle funzioni di polizia.

La senatrice [BERNINI](#) (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 5.37, che propone la riapertura dei termini per il completamento dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione degli incendi da parte delle strutture alberghiere, penalizzate sia dalla perdurante crisi economica e dalla conseguente restrizione dell'offerta di credito da parte degli intermediari finanziari, sia dalla particolare complessità della normativa in materia. A tale proposito, sottolinea che è già stata concordata l'apertura di un confronto con il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi finalizzato ad apportare eventuali modifiche alle norme vigenti.

Aggiunge, quindi, la propria firma agli emendamenti 7.61 e 7.86.

L'emendamento 7.61 ha l'obiettivo di garantire lo svolgimento dei procedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici, che altrimenti - dopo il 31 dicembre 2018 - non potranno più essere commercializzati. Con l'emendamento 7.86, invece, si intende differire di ulteriori due anni, fino al 31 dicembre 2018, l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge n. 475 del 1968. In tal modo, per l'acquisizione della farmacia sarà sufficiente il solo requisito dell'iscrizione all'albo. Attualmente, infatti, risulta impossibile per i giovani neolaureati in farmacia acquisire l'idoneità tramite i concorsi straordinari o la pratica professionale: da un lato, il decreto-legge n. 1 del 2012 ha stabilito che solo i vincitori dei concorsi regionali straordinari possono

ottenere la titolarità della farmacia e, dall'altro, la difficile fase congiunturale rende impossibile lo svolgimento dei due anni di pratica professionale.

Segnala, inoltre, gli emendamenti 8.6 e 8.9, con cui si proroga il mandato degli organismi di rappresentanza militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in attesa che il Governo eserciti la delega per il riordino delle funzioni di polizia.

Aggiunge la propria firma all'emendamento 10.6, che proroga fino al 31 dicembre 2022 i termini per la chiusura delle circoscrizioni giudiziarie di Sulmona, Avezzano, Vasto e Lanciano, dal momento che le strutture di L'Aquila e Chieti risultano ancora inadeguate ad accogliere il carico di ulteriori procedimenti giudiziari. Peraltro, ricorda che i tribunali della provincia di L'Aquila risentono degli effetti della ricostruzione ancora incompleta nei territori colpiti dal sisma.

Segnala, quindi, l'emendamento 13.58, che ha le medesime finalità della proposta di modifica 13.61 del senatore Mancuso.

Sottolinea poi l'importanza degli emendamenti 13.114 e 13.130, che propongono la posticipazione del termine per il pagamento delle rate dei mutui a carico degli enti locali nelle zone colpite dal sisma. Si tratta di una misura dal valore anche simbolico, a dimostrazione dell'attenzione dello Stato nei confronti degli amministratori locali che si trovano in prima linea in situazioni di emergenza molto gravi. Ricorda, a tale proposito, i perduranti gravi effetti sul tessuto produttivo delle Regioni coinvolte negli episodi sismici del 2012. La misura auspicata, quindi, appare fondamentale anche per mettere a disposizione degli amministratori locali risorse necessarie per le misure di prevenzione e messa in sicurezza dei territori a rischio sismico. Segnala, quindi, una ulteriore misura a favore delle zone terremotate: l'emendamento 13.0.16, al quale aggiunge la propria firma, prevede l'esclusione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 dai vincoli di finanza pubblica.

Aggiunge la propria firma all'emendamento 13.99, con il quale, in primo luogo, si intende consentire agli enti territoriali un termine più ampio per l'adozione di atti volti a escludere le sanzioni sulle entrate non riscosse. In secondo luogo, si estende tale disposizione a tutte le entrate non riscosse, non solo quelle tributarie.

Dopo aver richiamato le considerazioni già espresse dal senatore Gasparri sull'emendamento 13.123, che proroga il termine per la trasformazione delle banche popolari in società per azioni, si sofferma infine sull'emendamento 13.8, al quale aggiunge la propria firma. A tale proposito, sottolinea la necessità di sospendere la riscossione dell'accisa e dei relativi interessi richiesti, nonché delle sanzioni irrogate a seguito del disconoscimento dell'esenzione prevista dall'articolo 52, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 504 del 1995, nei confronti dei consorzi e delle società consortili che hanno prodotto energia elettrica per uso proprio, in attesa della definizione di impresa di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) segnala, in primo luogo, l'emendamento 10.34, che proroga al 31 dicembre 2017 il trattenimento in servizio dei magistrati che non abbiano compiuto 72 anni al 31 dicembre 2016 e per i quali sia previsto il collocamento a riposo entro il 30 dicembre 2017.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 12.16, con il quale si propone di differire al 31 dicembre 2017 l'entrata in funzione, nella provincia di Brescia, di tutti gli impianti per il trattamento dei rifiuti, ancorché in possesso di autorizzazione alla messa in esercizio ma non ancora funzionanti, al fine di evitare un ulteriore aggravamento del già allarmante livello di inquinamento ambientale di quel territorio.

Infine, ritiene condivisibile l'emendamento 10.6, di cui è prima firmataria la senatrice Pelino, che rinvia la chiusura delle circoscrizioni giudiziarie di Sulmona, Avezzano, Vasto e Lanciano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*



## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2630](#)

Art. 1

### 1.11 (testo 2)

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di assicurare compiuta attuazione alla proroga sino al 31 dicembre 2017 delle graduatorie di cui al comma 2 e per incrementare l'efficienza delle carceri, l'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle facoltà assunzionali relative all'anno 2016 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è autorizzata ad assumere nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria n. 887 unità, mediante lo scorrimento, in via prioritaria, delle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e, per i posti residui, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2012 attribuendo, in ogni caso, precedenza alle graduatorie relative ai concorsi più recenti.»

### 1.22 (testo 2)

[DE BIASI](#), [FLORIS](#), [GRANAIOLA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MATTESINI](#), [GAETTI](#), [SIMEONI](#), [DIRINDIN](#), [ROMANO](#), [PADUA](#), [AIELLO](#), [BIANCO](#), [MATURANI](#), [RIZZOTTI](#), [ZUFFADA](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Il termine per il possesso di almeno tre anni di servizio, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per la partecipazione alle procedure concorsuali bandite dall'ISS, è prorogato alla data di conversione del presente decreto. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'Istituto superiore di sanità può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, per 230 unità complessive, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 6.000.000 per il 2017 ed in euro 11.685.840 a decorrere dall'anno 2018, si provvede quanto ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma

580, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 1.525.980 a decorrere dal 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2017, euro 6.685.840 per l'anno 2018 ed euro 10.159.860 a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento per gli anni 2017-2019 relativo al Ministero della salute per euro 1.000.000 per l'anno 2017, per euro 6.685.840 per l'anno 2018, per euro 7.559.860 a decorrere dall'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 4

#### **4.48 (testo 2)**

[ORRÙ, LUMIA](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per la partecipazione al corso di formazione di cui all'articolo 1, commi 87 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi i soggetti titolari di ricorso pendente avverso le procedure di cui al D.M. Miur n. 499/2015. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relative al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 7

#### **7.56 (testo 2)**

[SAGGESE, BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1073, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogata sino al 31 marzo 2017».

Art. 8

#### **8.2 (testo 2)**

[SANTINI, LAI, SONEGO, FILIPPIN, GATTI, SAGGESE](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate, nei limiti di spesa, le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "data del 31 dicembre 2012" sono sostituite con le seguenti: "data del 31 marzo 2017";

b) al primo periodo, le parole: "adottati entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite con le seguenti: "15 marzo 2017";

c) al primo periodo, le parole: "con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare" sono sostituite con le seguenti: "con assegnazione prioritaria nel territorio provinciale dell'organismo militare".

2-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2017 del termine del 31 marzo 2017 di cui al comma 2-bis».

## Art. 9

### 9.13 (testo 3)

#### [SPILABOTTE](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita al 1° gennaio 2018, allo scopo di adottare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, le relative disposizioni attuative, affinché le autorizzazioni all'attività di trasporto possano essere rilasciate a riunioni temporanee di imprese esclusivamente di tipo orizzontale, prevedendo, altresì, che, nell'atto di costituzione del raggruppamento, siano specificate le relative quote di servizio di trasporto, svolte nella misura non inferiore al 20 per cento da ciascuna impresa raggruppata».

### 9.64 (testo 2)

#### [MANCUSO, PAGANO](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, i benefici previsti dall'articolo 1, comma 486, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogati per tutto l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

**13.106 (testo 3)**

[MANCUSO, PAGANO](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge 122 del 7 luglio 2016 è sostituito con il seguente:

"4-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018"».